

Convenzione per l'erogazione di borse di ricerca relative al "Programma di Inserimento Lavorativo" del Programma "Master and Back"

Tra

- L'Università degli Studi di Cagliari, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Pasquale Mistretta

E

- La Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro, rappresentata dal Direttore Michele Valle

PREMESSO CHE

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 27/13 del 21.06.2005, n. 59/34 del 13.12.2005, n. 3/16 del 24.01.2006 e n. 5/16 del 8.2.2006 hanno approvato, istituito ed integrato il Programma strategico denominato "Master and Back";
- l'Università degli Studi di Cagliari ha proposto alla Regione Autonoma della Sardegna Agenzia regionale per il lavoro l'attivazione di diversi "Programmi di Inserimento Lavorativo" del Programma "Master and Back";
- i Programmi di Inserimento Lavorativo, proposti dall'Università degli Studi di Cagliari, sono stati approvati dalla Commissione Tecnico Scientifica, prevista all'interno del Programma integrato strategico denominato "Master and Back", nominata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

VISTO

- il Regolamento per l'attività contrattuale ex art. 58 comma 5 del Regolamento amministrativo-contabile dell'Università di Cagliari.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 2 Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il Lavoro (di seguito denominata Agenzia) e l'Università degli studi di Cagliari (di seguito denominata Università) per l'erogazione delle borse di ricerca e delle borse per l'inserimento lavorativo relative ai Progetti di "Inserimento Lavorativo" del Programma "Master and Back" proposti dall'Università e approvate dalla Agenzia.

Art. 3 Finanziamento

L'Agenzia si obbliga a trasferire all'Università, i fondi necessari all'attivazione delle borse di ricerca e delle borse di inserimento lavorativo del Programma di Inserimento lavorativo del "Programma Master and Back".

L'Agenzia si impegna, ai sensi dell'art. 4.4.2. della guida per la partecipazione e l'attuazione del programma "Master and Back", a versare all'Università la somma annua di € 14.400,00 per ciascuna borsa di ricerca approvata, e la somma di € 7.200,00 per ciascuna borsa di inserimento lavorativo approvata.

Tali somme si intendono a copertura di tutti i costi diretti ed indiretti a carico dell'università e del borsista.

Art. 4 Modalità di trasferimento fondi

L'Agenzia verserà all'Università, per le borse di ricerca e di inserimento la somma di cui al precedente art. 3 in un'unica soluzione annuale anticipata.

Le somme saranno versate sul c/c 000000043280 del Banco di Sardegna S.p.A., v.le Bonaria n. 33 Cagliari, ABI 01015 CAB 04800, intestato all'Università degli Studi di Cagliari.

Nel caso di interruzioni anticipate l'Università si impegna a riaccreditarle all'Agenzia le somme non erogate a favore dei borsisti.

Art. 5 Modalità di erogazione del compenso al borsista

In considerazione di quanto previsto all'art. 4.2.1 della guida per la partecipazione e l'attuazione del programma "Master and Back", l'Università si impegna a stipulare un contratto di lavoro autonomo a prestazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 22/12/1986 n. 917 per l'erogazione delle borse di ricerca relative ai Progetti di "Inserimento Lavorativo" del Programma "Master and Back", proposti dall'Università e approvate dall'Agenzia.

Per quanto attiene le borse di inserimento, l'Agenzia attiverà un Tirocinio formativo e di Orientamento attraverso il quale l'Università erogherà la borsa con cadenza mensile.

L'Università provvederà all'erogazione del compenso in rate mensili, da accreditare nel conto corrente bancario, appositamente indicato dal contrattista. La corresponsione del compenso sarà subordinata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto approvato dall'Agenzia.

Art. 6 - Obblighi dell'Università

L'Università assume su di sé e nei confronti dell'Agenzia i seguenti obblighi:

- a) attestazione mensile " di partecipazione alle attività del piano di inserimento lavorativo" con indicazione delle ore lavorative effettuate nell'arco del mese, da inviarsi all'Agenzia entro trenta giorni dalla fine del mese da rendicontare;
- b) relazione scientifica annuale sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca, da inviarsi all'Agenzia entro la fine del tredicesimo e venticinquesimo mese dalla data di inizio dell'assegnazione di ricerca;
- c) copia integrale di tutte le pubblicazioni scientifiche prodotte con il contributo del beneficiario della borsa di ricerca nell'ambito della durata dello stesso, da inviarsi all'Agenzia entro trenta giorni successivi al termine della borsa di ricerca medesima.

Per quanto riguarda le borse di inserimento il registro delle presenze sarà fornito dall'Agenzia in quanto soggetto promotore del tirocinio e dovrà essere restituito alla stessa alla fine del tirocinio per l'assolvimento degli adempimenti nei confronti dell'INAIL.

Art. 7

La presente Convenzione si compone di 8 articoli.

Cagliari,

Università degli Studi di Cagliari

.....

Regione Autonoma della Sardegna-
Agenzia regionale per il lavoro

.....